
TORNATA DEL 22 GIUGNO 1850

— 59 —
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. Omaggio — Presentazione di un progetto di legge per la concessione della strada ferrata da Tortno a Savigliano — Sunto di petizioni — Relazione sui titoli d'ammissione del senatore Marioni — Presentazione di un progetto di legge concernente un credito supplementario sul bilancio passivo del Ministero degli affari esteri — Giuramento del senatore Marioni — Relazione e discussione del progetto di legge relativo alla costituzione definitiva della Cassa dei depositi e dei prestiti — Approvazione degli articoli 1, 2, 3 e 4 emendati dalla Commissione — Articolo addizionale del senatore Alfieri — Parlano su di esso il ministro dei lavori pubblici, ed i senatori Des Ambrois, Siccardi, Sclopis, Pollone, Cibrario e De Fornari — Proposta sospensiva del senatore Frascini — Reiezione dell'articolo addizionale suddetto — Articolo 5 — Emendamenti dei senatori Stara e De Cardenas — Reiezione dei medesimi e adozione dell'articolo 5 — Articolo 6 — Proposta del senatore Stara — Approvazione dell'articolo 6 — Presentazione di un progetto di legge per l'approvazione del bilancio passivo dei lavori pubblici del 1850.

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane.

CIBRARIO, segretario, legge il processo verbale dell'ultima tornata.

NOMINA DEL CAVALIERE MARIONI A SENATORE DEL REGNO.

PRESIDENTE. La Camera non essendo ancora completa, sospendo di mettere ai voti l'approvazione del processo verbale.

Intanto si darà conoscenza del regio decreto di nomina di un novello senatore.

CIBRARIO, segretario, legge una lettera del ministro

dell'interno coll'aquele accompagna il regio decreto onde il cavaliere avvocato Giuseppe Marioni è nominato senatore del regno.

OMAGGI.

PRESIDENTE. Il signor Cesare Cabella, deputato, fa omaggio al Senato di una copia del giornale intitolato *Gazzetta dei tribunali*, a nome della direzione del giornale medesimo.

Il signor Giuseppe Balduino fa omaggio al Senato di un discorso pronunciato a Lima nell'occasione di funerali celebrati al re Carlo Alberto in quella lingua, e recato poscia nella nostra volgare.

Questi opuscoli saranno distribuiti e l'altro sarà depositato negli archivi.

PRESENTAZIONE E DICHIARAZIONE D'URGENZA DI UN PROGETTO DI LEGGE PER LA CONCESSIONE DI UNA STRADA FERRATA DA TORINO A SAVIGLIANO.

PRESIDENTE. La parola è al ministro dei lavori pubblici.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici, presenta il surriferito progetto di legge del quale chiede l'urgenza. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 681 e 686.)

PRESIDENTE. La Camera dà atto al ministro della presentazione di questo progetto di legge, il quale sarà stampato e distribuito negli uffici.

Porrò ai voti l'urgenza domandata dopo che avrò provocato il voto della Camera sopra l'approvazione del processo verbale, essendo attualmente in numero la Camera stessa.

(Messo ai voti il processo verbale, è approvato.)

SAULI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore Sauli ha la parola.

SAULI. La materia di cui si tratta in questa legge è molto più vitale di quello che comunemente si crede. La relazione del Ministero è bastantemente lunga; il capitolato che si presenta è composto di molti articoli, e mi pare che l'esame di essa importi un tempo assai lungo.

Per questa ragione io mi oppongo acciò che il Senato conceda l'urgenza.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Nel chiedere l'urgenza io non intesi già di dire che il Senato non dovesse impiegare tutto il tempo che crede necessario a bene esaminare il progetto; ma bensì che egli si compiacesse di occuparsene con premura quando credesse meritevoli di riguardo le ragioni da me addotte in appoggio della chiesta urgenza, la quale d'altronde parmi conciliabile con un savio e ponderato studio sia del progetto di legge che dell'annessovi capitolato.

PRESIDENTE. L'urgenza non vuol dire altro se non che il progetto pel quale essa si è adottata debba essere preferito nella discussione a quegli altri per i quali non è decretata l'urgenza e per i quali si segue l'ordine della presentazione o della premura dipendente dalla materia che in essi si contiene.

L'urgenza non esclude che si impieghi il tempo e si facciano gli studi necessari per una legge di tanta importanza.

(Posta ai voti l'urgenza è adottata.)

SUNTO DI PETIZIONI.

PRESIDENTE. Si dà lettura del sunto di due petizioni trasmesse al Senato:

385. **Giani Giambattista, Crida Andrea e Frizzi Giovanni** spongono a nome di una società l'idea di un progetto di nuova piazza per l'erezione del monumento al re Carlo Alberto, e chiedono che dove questo venga approvato, si conceda agli isolati che si fabbricheranno intorno a detta piazza l'esenzione dai tributi fondiari pel corso di 40 anni.

386. Il municipio di Morra chiede che dalla progettata strada ferrata fra Torino e Savigliano sia derivato un tronco, il quale comunichi colla città di Brà.

Questo petizioni verranno trasmesse alla Commissione per ciò stabilita.

AMMISSIONE IN SENATO DEL CAVALIERE MARIONI.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Cibrario per leggere i titoli di ammissione del nuovo senatore Marioni.

CIBRARIO, relatore. Con decreto reale del 13 del corrente mese S. M. ha nominato senatore del regno il cavaliere Giuseppe Marioni.

Il cavaliere Marioni, nato il 2 dicembre 1787, ha oltrepassato l'età richiesta dallo Statuto per l'alto ufficio cui è stato meritamente chiamato.

Intendente generale delle regie finanze dal gennaio 1838 egli si trova compreso nella categoria 17^a dell'articolo 33 dello Statuto.

Riunisce esso pertanto i titoli occorrenti per la validità della sua nomina, e mi sia qui lecito d'aggiungere che la lunga e fruttuosa esperienza da lui acquistata nell'amministrazione dell'importante azienda che regge da ben dodici anni con tanto zelo, promette una utilissima cooperazione ai lavori legislativi affidati alla sapienza di quest'Assemblea.

Per questi motivi l'uffizio V vi propone l'ammissione del cavaliere Giuseppe Marioni.

PRESIDENTE. Chi approva le conclusioni testè lette voglia alzarsi.

(Le conclusioni sono approvate.)

Io ho l'onore di proclamare senatore del regno il cavaliere intendente generale Marioni.

ALFIERI. In occasione di questa proclamazione del nuovo senatore io mi prendo la libertà di rinnovare quelle istanze già da me più volte fatte, e dalle quali non è sortito ancora nessun favorevole effetto, ed è che nel decreto di nomina dei senatori si accenni la categoria fra quelle enunziate nello Statuto cui si riferisce la nomina stessa. Ognuno sente che in questa occasione, come in tutte quelle che la precedettero, io non ebbi, nè ho alcun motivo d'opposizione sul merito alla nomina stessa, ma io credo che potrebbe succedere il caso in cui al Senato dovesse incombere disgustosamente l'obbligo di discuterla, essendo egli ultimo giudice della validità dei titoli delle persone che vengono a sedere in esso. Se la Camera approverà, come ha già fatto altre volte, questa mia avvertenza, chiederei che in suo nome fosse nuovamente fatto sentire al Ministero come sia desiderio del Senato che essa per l'avvenire sia tenuta in conto.

PRESIDENTE. Quest'osservazione venne fatta altre volte al Consiglio dei ministri; ma siccome non si ebbe finora quel desiderato effetto, sarà mia cura di rinnovarne eccitamento; anzi approfitterò della presenza dei ministri per dirla al loro cospetto.

SCLOPIS. Domanderei che si facciano quelle osservazioni che si credono in iscritto, e che se ne prenda atto nel processo verbale del Senato. Il Senato è il giudice ultimo della classificazione dei membri che lo compongono: il Ministero finora non ha creduto di apporre nell'approvazione sovrana di nomina dei senatori la categoria speciale, e si è contentato di indicare l'articolo dello Statuto. Ma siccome l'articolo dello Stato è distribuito in categorie speciali, così sarà bene che il Ministero sappia essere desiderio del Senato (e desiderio motivato dal bisogno, perchè sia veramente la nomina conforme allo Statuto) il conoscere espressamente a quale categoria appartenga il candidato, la cui nomina deve essere soggetta a verificaione. Io adunque proporrei al Senato che di questa risoluzione ne sia fatto cenno nei suoi atti, e pregherei il presidente di farne oggetto di comunicazione speciale al Ministero.

PRESIDENTE. Non credo che sia necessario che il Senato prenda sopra di ciò speciale deliberazione, dovendosi far cenno di queste osservazioni nel processo verbale. Il presidente ha già dichiarato di avere scritto, ed egli scriverà di nuovo al presidente del Consiglio dei ministri acciocchè si ponga quindi innanzi speciale attenzione nel distendere i brevetti di nomina dei senatori.

Intanto, essendo presente il senatore cavaliere Marioni, io l'invito a prestare il giuramento nella forma che ho l'onore di leggere. (*Legge la formola, e il senatore Marioni presta giuramento*)

PRESENTAZIONE E DICHIARAZIONE D'URGENZA DI UN PROGETTO DI LEGGE PER AUTORIZZARE UNA MAGGIORE SPESA SUL BILANCIO 1849 DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

D'AZEGLIO, ministro degli affari esteri presenta il surriferito progetto di legge del quale chiede l'urgenza. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 598.)

PRESIDENTE. Si dà atto al ministro degli affari esteri della presentazione di questo progetto di legge, il quale sarà trasmesso alla Commissione delle finanze.

Il ministro chiede per questo progetto l'urgenza: chi opina che debba questa legge esser trattata d'urgenza voglia levarsi. (Il Senato approva l'urgenza.)

RELAZIONE E DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA COSTITUZIONE DEFINITIVA DELLA CASSA DEI DEPOSITI E PRESTITI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la relazione e la discussione del progetto di legge per la costituzione definitiva della Cassa dei depositi e prestiti.

La parola è al senatore Des Ambrois, relatore della Commissione.

DES AMBROIS, relatore, legge la relazione. (Vedi vol. *Documenti* pag. 603.)

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Chieggo la parola solamente per dichiarare che dal Governo si accettano tutte le variazioni introdotte dalla Commissione.

PRESIDENTE. La lettura che dovrebbe darsi del testo intero di legge consumerebbe un tempo, il quale con più profitto potrebbe applicarsi alla discussione di essa: io propongo adunque al Senato di voler passare addirittura alla discussione generale della legge. Se non v'ha osservazione, dichiarerò aperta la discussione generale.

Il non chiedersi la parola mi fa credere che il Senato voglia passare alla discussione particolare degli articoli. Avrò dunque l'onore di leggere l'articolo primo.

(I primi quattro articoli sono approvati senza alcuna osservazione.) (Vedi vol. *Documenti*, pag. 606.)

ALPIERI. Signori, sorge in me un dubbio che fra l'articolo 4 e l'articolo 5 esista in questo progetto di legge una lacuna cui forse sarebbe opportuno supplire.

Questo stabilimento, presso noi, della Cassa di deposito è imitato da quello esistente in Francia, e la maggior parte delle disposizioni contenute nel progetto sono per lo più analoghe a quelle che esistono colà.

Ma in Francia a moltissime emergenze si è provveduto con un regolamento, il quale ha una data di poco posteriore alla legge costitutrice della Cassa medesima, essendo che, se non

erro, la legge costitutrice uscì nell'aprile del 1816, e il regolamento nell'agosto dello stesso anno.

In questo regolamento, oltre all'essersi annoverati specificamente tutti i casi che si comprendono nelle disposizioni poste fra noi al paragrafo 1 dell'articolo 2, si prevede che cosa debba, che cosa possa succedere secondo i vari casi, dei fatti depositi, ordinandosi per gli altri casi che i depositi volontari abbiano ad essere fatti unicamente alla sede della Cassa, cioè in Parigi.

Per gli altri depositi la Cassa (la quale, se non come fra noi, ha l'amministrazione comune col debito pubblico, ha almeno garanzia comune con esso) ha stabilito in tutte le provincie persone speciali che la rappresentano, le quali sono investite di un carattere ufficiale, ed a cui sono affidate alcune attribuzioni le quali per altro arrecano alcune passività, essendosi statuito che se in un termine prefisso dalla legge il rappresentante della Cassa non compiesse il pagamento, egli sarebbe sottomesso alla *contrainte par corps*, il che usasi egualmente verso coloro che dovrebbero in ragione degli obblighi contratti fare il versamento alla Cassa.

Qui non si è provveduto in nessun modo sia per questo primo punto, che mi pare assai grave, cioè pel luogo dove si debbono fare i versamenti; sia pei versamenti i quali si fanno in conseguenza di un ordine dell'autorità giudiziaria, cioè se si debbano fare nel capoluogo, ovvero, come usasi in Francia, alla sede di ogni tribunale di prima cognizione. Quindi sorge un secondo dubbio da chi debbano esser fatte le spese di questi pagamenti. Mi pare conseguenza ragionevolissima che si facciano dal depositante.

Dunque regolare il modo di fare i versamenti sembrami cosa principalissima, e se si vuole rimandare anche ad un regolamento quegli altri provvedimenti che potranno sembrare del caso, mi pare che non in essi, ma in questa legge stessa debba avere sede la disposizione che, se non definitivamente, almeno provvisoriamente, dichiarò dove l'interessato debba fare il pagamento, se a suo conto. Così, se saranno stabiliti modi certi, resterà convenuto qual parte tocchi ai deponenti, quali alla Cassa.

Io proporrei quindi che fosse aggiunto dopo l'articolo 4 un articolo che dicesse: « fino a che non siano stabilite Casse succursali nelle provincie del regno, i depositi di cui negli articoli 2, 3 e 4 verranno fatti direttamente nella cassa dell'amministrazione del debito pubblico in Torino a spese dei deponenti. »

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Io aveva riguardato questo tempo come materia regolamentare essendovi introdotto l'articolo 26 che dice: « Un apposito regolamento sancito da decreto reale prescriverà le norme da osservarsi nell'adempimento della presente legge. Il quale articolo venne conservato dalla Commissione coll'aggiunta di queste linee:

« Le discipline di contabilità attualmente vigenti pel servizio della Cassa sono mantenute, salvo quelle successive modificazioni che si riconoscessero necessarie, le quali dovranno essere concertate tra i dicasteri dell'interno, dei lavori pubblici e delle finanze, e sancite con reale decreto, sulla relazione del capo di quest'ultimo dicastero. »

Dunque tali discipline erano state riguardate come parte di questo regolamento ed erano prescritte sia nell'articolo 26 del progetto ministeriale che nell'articolo 26 della Commissione.

DES AMBROIS, relatore. Faccio osservare che la Commissione ha conservato l'articolo 26 del progetto ministeriale; solamente lo ha trasportato al numero 28.

STARA. Per quanto spetta allo specificare in quali luoghi si debbano fare questi depositi, anche per la comodità di quelli che saranno nel caso di versare, si può provvedere con semplice regolamento.

In quanto poi al determinare da chi debbano essere sopportate le spese, non occorre alcun provvedimento, giacché le leggi generali definiscono a carico di chi debbano essere nei casi in cui si deve operare un deposito.

PRESIDENTE. Chieggo al senatore Alfieri se persiste a credere che sia necessaria l'aggiunta di un articolo.

ALFIERI. Se s'intende mantenere una sola Cassa, e non imitare in questa parte lo stabilimento (come si è imitato in alcune altre che ho citato della Francia) io non ho difficoltà di desistere, perchè la cosa è implicita e s'intenderà da sé: osserverei solamente (e forse sarà un errore), che fra le prescrizioni cui io accennava testèvi è la seguente:

« Les préposés (sono i preposti coloro che nella Francia hanno il carico di ricevere e rimborsare i depositi) qui n'auraient pas satisfait au paiement après un délai fixé ci-dessus, étaient contraignables par corps sans préjudice de recours contre la Caisse d'amortissement. »

Una simile disposizione sarebbe essa propria di un regolamento? Non si crederà, penso, che sia il caso di spingere la cosa fino a quel punto; perchè la Cassa cui è affidato questo servizio provvederà in modo da non dar luogo a nessuna di queste eccezioni; io mi rimetto al Ministero, se tale è la sua confidenza.

SICCARDI, ministro di grazia e giustizia. Domando la parola.

Nel caso che venissero stabiliti nelle provincie questi preposti particolari ad esempio della Francia, io non credo possa essere necessaria una disposizione legislativa. Potrà supplirvi qualunque contabile del Governo che come tale sarebbe già a questa sanzione soggetto.

SCLOPIS. A me pare che non sia punto superflua l'aggiunta proposta dal senatore Alfieri, e tanto meno mi pare superflua per la locuzione istessa di cui si è servito la legge. La legge stabilisce che dovranno depositarsi certe somme per certi casi in una cassa; il signor senatore Stara ci ha spiegato come le spese occorrenti per un deposito a termini delle leggi ricadano sopra determinati individui; ma questa risposta, secondo me, non basta per evacuare una difficoltà che sorge, vale a dire, la spesa che è necessaria per far trasportare i capitali da un sito ad un altro. Il trasporto dei capitali costa talvolta assai, e poi va sempre soggetto a pericoli; perciò quando il Governo potesse, prendendo quella via, attenersi a quella mira di utile generale che sembra aver presieduto alla formazione di questa legge, farebbe opera utile il ravvicinare i mezzi di effettuazione di depositi agli individui i quali sono tenuti a depositare. Non fosse altro che per annunziare che questo provvedimento non mancherà; che il Governo si riserva di migliorare questo sistema, io credo che l'articolo il quale viene proposto dal signor senatore Alfieri rileverebbe d'assai il concetto della legge. Quando si tratta di materie miste che toccano le finanze ed i diritti dei privati, anzi le persone privilegiate, mi consolo sempre maggiormente al vedervi provvisto con legge, anziché al vedervi provvisto con regolamenti, anche nelle parti accessorie. I trasporti, come diceva dapprincipio, la confidenza delle persone, i modi di esecuzione, alcune volte possono dar luogo a pericoli od aggravii: il Governo per ora non potrà, non avendovi pensato prima, dare un sistema compiuto; ma almeno faccia avvertito il pubblico che quello che adesso si concentra nella cassa centrale non è che temporario, e frattanto faccia

frutto della discussione emersa in Parlamento per provvedere all'avvenire ed avvicini davantaggio questo mezzo di deposito alle persone le quali debbono valersene.

DI POLLONE. Domando la parola per oppormi all'emendamento proposto dal senatore Alfieri. Io trovo che la legge v'ha sufficientemente provveduto non solo coll'articolo 26 della Commissione, il quale stabilisce che le discipline di contabilità attualmente vigenti per servizio della Cassa siano mantenute; ma che anche queste discipline da dieci anni che la Cassa è in vigore hanno provveduto al desiderio manifestato dal senatore Alfieri.

Di fatto, i tesoriери nelle provincie sono stati incaricati di ricevere i fondi depositati, i quali sono di due nature: se sono somme che furono per decreto del magistrato dichiarate doversi depositare, vengono versate nelle mani del tesoriere, di cui è mallevadrice la cassa centrale, la cassa unica del debito pubblico; se poi queste somme sono indennità fissate dalle autorità, e siano ricusate dalle parti percipienti, esse vengono eziandio depositate per cura dell'impresario stesso. Io quindi opino non esservi motivo di creare succursali nelle provincie, mentre se ciò si spiega in uno Stato qual è la Francia, di 36 milioni d'anime, pare che non sia così in uno Stato che non conta che 4 milioni e mezzo. La non necessità di questa erezione è provata dal servizio perfetto a cui ha soddisfatto la Cassa fin qui.

Nei primi otto anni ebbe un'abbondanza di fondi sia in entrata, che in domandata d'uscita, e il movimento fu così vitale che non poteva certo desiderarsi maggiore, nè alcuno degli inconvenienti preveduti è occorso. Credo quindi non esservi meglio a fare che il lasciare quanto è attualmente stabilito.

ALFIERI. Credo dover fare osservare, dopo quanto venne esponendo il senatore preopinante, che l'esperienza cui esso allude non si è fatta in realtà; poichè prima non esisteva nella legge istitutrice della Cassa di deposito un articolo che dicesse: « Dovranno depositarsi in detta Cassa le somme in numerario, rappresentate da effetti del debito pubblico di cui l'autorità giudiziaria abbia prescritto il deposito. » Anzi non solo quell'obbligo non esisteva, ma il contrario succedeva nella maggior parte dei casi in cui i depositi dei quali ragioniamo erano ordinati e quindi fatti in altre Casse e non in quella di cui si tratta. Dunque questo movimento di fondi che sorge necessariamente dalla disposizione contenuta all'articolo 2 non esistendo prima, non si poté ancora avere la esperienza di quella maggiore o minore difficoltà che possa incontrare la sua esecuzione.

Aggiungerò che se in altri paesi, in siti più distanti dal centro si trovano casse aggiunte alla centrale, farò notare che in essi i mezzi di comunicazione sono più pronti e più facili che presso noi in tutte le parti del regno: dunque nel caso nostro non reggerebbe in tutta l'osservazione contrapposta. Credo perciò non esservi verun inconveniente ad introdurre nella legge un'aggiunta, mercè la quale venga detto che « finchè non sia altrimenti disposto, i depositi di cui agli articoli 2, 3 e 4 dovranno farsi nella cassa dell'amministrazione del debito pubblico a spese dei deponenti. »

CIBRARIO. Una sola osservazione debbo contrapporre in linea di fatto alle osservazioni dell'onorevole senatore preopinante, ed è che se il deposito giudiziale non era obbligatorio, era però autorizzato. Posso assicurare il Senato che molte volte i magistrati hanno ordinati depositi in queste casse; ed io stesso, come magistrato, ho più d'una volta prescritto il deposito di somme che erano controverse, in queste casse di deposito dei censì pubblici.

SCLOPIS. Credo che forse sono stato il primo tra i sena-

tori dell'antico Senato del Piemonte a firmare un'ordinanza con cui si mandavano a deporre in queste casse, allora recentemente create, certe somme cadenti in litigio, e so che allora l'opinione del magistrato era molto divisa, e che quindi successivamente, ma a grado a grado, ed anche un poco lentamente si è formata la giurisprudenza non generale che si mandassero a rifare questi depositi. Per conseguenza io credo che sussiste in tutta l'estensione, in tutta la sua virtù l'osservazione fatta dal senatore Alfieri, che trattandosi di una posizione diversa, di una posizione per cui il deposito non è più facoltativo, ma obbligatorio, convenga provvedere a questo nuovo principio.

DE FORNARI. Io ho domandata la parola per unirmi a quello che ha detto il senatore Di Pollone.

Essendo egli stato meco partecipe nell'amministrazione del debito pubblico nella qualità di vice-direttore generale, ha potuto dire quello che io posso confermare, giacchè negli ultimi anni della lunga mia direzione di quell'amministrazione ebbi appunto ad iniziare l'istituzione in via di esperimento di questa Cassa di depositi e prestiti che ora trattasi di costituire definitivamente, ed in quegli anni in cui crebbe e si mantenne in qualche maggiore attività (giacchè successivamente ha dovuto assai decrescere nelle sue funzioni), posso asserire che il regolamento del 13 agosto 1840 ha servito perfettamente per dirigere le operazioni di essa Cassa relativamente a tutti i depositi; e che i depositi che si preferiva di fare in provincia erano fatti presso i tesorieri mediante le norme stabilite nel regolamento suddetto.

Io non vedo dunque quale inconveniente vi sia, nel rimettersi ad un regolamento anche per la continuazione di questo sistema. Non vedo la necessità che la legge prescriva il modo con cui si faranno i depositi nell'interesse degli amministrati o della Cassa, e piuttosto in Torino che nelle provincie presso i tesorieri. Ciò impegnerebbe a molti sviluppi i quali non si potrebbero certamente ora improvvisarsi, discernendo quanto alla legge appartenesse più propriamente, o riservar si dovesse ai regolamenti. Nel caso però che così decidesse il Senato, mi parrebbe indispensabile che l'incarico ne fosse rimandato alla Commissione per meditare la coordinazione delle occorrenti disposizioni.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. L'articolo 26 della Commissione, oltre quanto stabilisce l'articolo 28, in ordine al regolamento a farsi, così dispone:

« Le discipline di contabilità attualmente vigenti pel servizio della Cassa sono mantenute. »

Queste discipline di contabilità attualmente vigenti pel servizio della Cassa servivano dunque per i depositi che si operavano facoltativi. Questi depositi facoltativi sono diventati obbligatorii; ma l'essere divenuti tali non fa cessare quelle medesime disposizioni, poichè è detto: « le discipline di contabilità sono mantenute; » dunque vuol dire che rimangono in vigore le stesse discipline per questi depositi obbligatorii come già lo erano per i facoltativi.

Mi pare adunque che la disposizione dell'articolo 26 della Commissione supplisca a tutto.

PRESIDENTE. Il nuovo articolo da aggiungersi, proposto dal senatore Alfieri, è il seguente:

« Finchè non siano stabilite delle Casse succursali nelle provincie del regno, i depositi di cui negli articoli 2, 3 e 4, verranno fatti direttamente nella Cassa dell'amministrazione del debito pubblico in Torino, a spese dei deponenti. »

Domando se quest'aggiunta del senatore Alfieri è appoggiata.

(È appoggiata.)

DES AMBROIS, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DES AMBROIS, relatore. Io mi unisco alle osservazioni che ha fatte l'onorevole nostro collega senatore De Fornari.

Io credo che trattandosi di una disposizione la quale può essere fatta per semplice regolamento, come lo fu in Francia coll'ordinanza reale del 1816, sia più conveniente di non introdurla nella legge ed evitare così di dare un carattere di maggiore stabilità a simili regole sopra materie secondarie, nelle quali importa che il potere esecutivo abbia una certa latitudine per adattare le disposizioni alle circostanze.

FRASCHINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Fraschini.

FRASCHINI. A me pare che l'aggiunta proposta dal signor senatore Alfieri possa pregiudicare preventivamente la discussione che avrà luogo appunto sull'articolo 28, redatto dalla Commissione conforme all'articolo 26 proposto dal Ministero.

In quest'articolo si dichiarano dover continuare ad aver forza le discipline di contabilità attualmente vigenti.

Ora l'articolo aggiuntivo proposto dal senatore Alfieri include certamente il principio che queste discipline, come vengono ad attestarlo ed il senatore Di Pollone ed il senatore De Fornari, concernevano appunto i depositi che si facevano nelle provincie. Cesserebbero adunque di aver forza, quanto ai depositi che si devono fare nelle provincie, le discipline di contabilità attualmente in vigore, perchè l'aggiunta Alfieri dichiarerebbe che si dovessero fare nelle casse centrali, nelle casse del debito pubblico sin che sia altrimenti provvisto.

Io non voglio perciò asserire che tale aggiunta non debba discutersi e prendersi in massima considerazione; ma porto avviso che la discussione di essa debba aver luogo allorquando si discuteranno gli articoli 26 e 28 proposti dalla Commissione; là certamente potrà anche inserirsi con più chiarezza la presente disposizione.

PRESIDENTE. Le osservazioni ora fatte si risolvono propriamente in una proposizione sospensiva, in quanto che si vorrebbe che la discussione di quest'aggiunta d'articolo fosse riservata al tempo in cui si discuteranno gli articoli 26 e 28 della Commissione. E siccome la questione sospensiva debbe avere la priorità sopra qualunque altra, io in primo luogo devo porla in votazione.

Chi crede che debba sospendersi la discussione dell'aggiunta proposta dal senatore Alfieri voglia rizzarsi.

(Non è ammessa la questione sospensiva.)

Dunque pongo ai voti l'aggiunta.

Chi approva l'articolo testè proposto dal senatore Alfieri voglia levarsi.

(È rigettato.)

Si passa all'articolo 3 della legge:

« Art. 3. A contare dal 61° giorno dalla data dell'eseguito versamento, la Cassa corrisponderà un interesse per la somma depositata secondo le proporzioni e salve le eccezioni che seguono:

« Sarà corrisposto l'interesse del 4 per cento per le somme da restituirsi entro mora determinata non minore di due anni.

• Del 3 1/2 per cento per i casi di mora minore di due anni.

• Del 3 per cento per i casi di mora indeterminata.

« Per i depositi volontari però fatti dai particolari e quelli dei fondi provinciali sarà soltanto corrisposto l'interesse del 2 per cento.

« Non sarà dovuto interesse per le somme che rimarranno depositate per un tempo minore di 60 giorni, o che saranno inferiori a lire 200 per qualunque tempo siano depositate. »

DE CARDENAS. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Stara che l'aveva già chiesta prima.

STARA. A me pare che l'interesse del solo 3 per cento per i casi di mora indeterminata sia alquanto tenue e che potrebbe per conseguenza aumentarsi almeno sino al 3 1/2 per cento, perchè qui trattasi di depositi obbligatorii; non è in facoltà di chi deposita di depositare piuttosto in questo che in quel luogo, di cercare il miglior suo interesse, di cercare altrove le sue garanzie. La legge dice: dovete depositare in questa cassa; dunque in questa cassa il deposito è obbligatorio, e mentre la legge l'obbliga a depositare in questa cassa, stabilisce essa stessa questi interessi, e li stabilisce al solo 3 per cento. Parmi che questo interesse, avuto anche riguardo all'interesse comune del 5 per cento, e anche più quando trattasi di affari di commercio, sia tenue nei tempi che corrono. Si aggiunge poi anche un'altra ragione: se non si trattasse di somme le quali necessariamente debbono depositarsi senza mora determinata, allora vi sarebbe un motivo per cui non occorrerebbe di aumentare l'interesse, inquantochè chi deposita potrebbe stabilire la mora maggiore di due anni; così avrebbe l'interesse del 4 per cento. Ma nei casi portati dai numeri primo ed ultimo dell'articolo secondo il deposito deve assolutamente farsi senza mora determinata, poichè trattasi di debitori i quali non possono depositare per un tempo fisso, ma solo pel tempo che dura il loro impiego; quindi essi trovansi nella necessità di dover fare il deposito in questa cassa e di non poterlo fare in un'altra, e non poter percepire che il solo interesse del 3 per cento, senza poterlo aumentare perchè non è determinata la mora, e questa mora è loro impossibile il determinarla. Quindi io vorrei che fosse alquanto aumentato in questo caso l'interesse e portato al meno al 3 e 1/2 per cento.

DES ANHOUIS, relatore. L'osservazione dell'onorevole senatore Stara sta benissimo, se si considera soltanto l'interesse del deponente, ma dovendosi tener conto dell'interesse della Cassa che costituiamo definitivamente, io credo che il sistema della Commissione parrà più giusto.

Diffatti la Cassa ricevendo una somma da rimborsarsi a mora indeterminata, si trova in una condizione molto peggiore di quella in cui si trova quando riceve un deposito a mora determinata. Essa, non sapendo quando gliene verrà domandato il rimborso, ed incagliata nel combinare le sue operazioni per abilitarsi ad effettuarlo, e può accadere che ella si trovi poi in reali difficoltà per operare questo rimborso, massimamente se trattasi di somma di qualche entità. Per conseguenza è giusto che si faccia una differenza tra l'interesse di queste somme e quello delle altre a mora determinata.

STARA. Domando la parola.

PRESIDENTE. In primo luogo devo chiedere se l'emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

ALFIERI. Io debbo confessare che non concorro nell'opinione espressa dall'onorevole senatore Stara; che anzi io sarei piuttosto disposto a credere che nessun interesse si dovesse restituire per questa sorta di depositi. Infatti si è osservato dall'onorevole senatore preopinante che tali depositi sono obbligatorii; ma questo non è nell'interesse della Cassa, sibbene della giustizia: l'obbligazione non fa altro che, in certo modo, aggiungere una complicazione al maneggio dei fondi della medesima. Prima dell'esistenza della Cassa, questi fondi si deponevano ove meglio si poteva. Egli è ben certo che i magistrati avvisavano, per quanto possibile, alla sicurezza del

fondo di cui prescrivevano la deposizione; ma tuttavia non dipendeva da loro che questi depositi portassero seco quella maggior sicurezza che era desiderata. Dunque è un beneficio che si fa ai deponenti l'offrir loro un luogo, in cui questi depositi possano esser fatti colla massima sicurezza; nè vedo la necessità di far due benefici in una legge agli stessi beneficiati.

Aggiungerò una seconda osservazione, ed è che il solo luogo in cui vi sia una Cassa per simili depositi egli è in Francia; ma è da notare che in Francia l'interesse maggiore che da queste casse si retribuiscia per qualunque deposito è quello del 3 per cento. In Francia il giro dei fondi tra attivo e passivo in un anno è circa di 300 milioni; siccome però esse non pagano che il 5 per cento, l'acquisto dei fondi pubblici può finalmente dar luogo allo sfogo di questi capitali che giacerebbero nella cassa; invece che presso noi non succede la stessa cosa, poichè in un caso si dà il 4, e non è che in modo scalare che si viene a minor grado del 3 per cento.

Osserverò ancora che noi abbiamo l'esempio di altri stabilimenti, i quali mettono molta attività per operare un maneggio dei fondi. Ora vediamo che la Banca di Francia non paga verun interesse per depositi a mora indeterminata. In Inghilterra si procede in egual modo. Abbiamo ora sott'occhio lo statuto della Banca nazionale, il quale in un suo articolo (se non erro) stabilisce che potrà fissarsi un diritto di custodire e questo sarebbe tutt'altro che un interesse ch'ella pagherebbe. Le Banche di Scozia pagano un interesse per questi depositi; tuttavia questo non è che del 2 1/2 per cento; e credo che sia il solo esempio in Europa di Banche che paghino un interesse in tali circostanze; ma bisogna dire che colà come in tutte le altre Banche vi sono due vantaggi: l'uno di non scontare effetti, credo, che a tre mesi di data; dunque rinnovazione continua di fondi. Di più queste Banche emettono biglietti di poco valore, cioè da una a cinque lire sterline, e questi, come ognuno sa, rimangono un più lungo spazio di tempo in circolazione che non i biglietti di somme maggiori, esigendosi così un minor fondo d'incasso.

Quindi io credo che questa istituzione fatta unicamente nell'interesse pubblico meglio corrisponderebbe allo scopo suo, se invece del 3 1/2, come desidererebbe l'onorevole senatore Stara, nessun interesse fosse retribuito per questi depositi.

PALROCAPA, ministro dei lavori pubblici. Io farò ancora riflettere, oltre a quanto ebbe ad osservare il signor senatore Alfieri, che la Cassa è stata istituita, come si è detto, per favorire, quanto più possibile, i comuni. Nella relazione della Commissione si fece risultare la grande importanza di dare al danaro depositato un modico interesse; anzi la Commissione non ha voluto che per ora si fissasse alcuna quota di questo, non prefiggendo che il limite massimo del medesimo al 3 per cento.

Questi depositi riescono dunque fruttiferi nella Cassa; ma se la Cassa paga un interesse molto moderato non potrà restituire neanche modici interessi ai comuni.

La Cassa, oltre all'interesse che deve corrispondere, deve necessariamente ritenere in deposito una somma ragguardevole senza impiego, perchè altrimenti non potrebbe essere pronta a restituire i depositi che le vengono richiesti; vero è che si è prefisso un mese di tempo per tali richieste, ma ciò non basterebbe sempre perchè la Cassa fosse pronta alla restituzione.

Le lunghe more che si concedono a prestiti quali possono estendersi fino a 10 anni, sono una ragione di più per costringere la Cassa ad avere capitali infruttiferi.

Ora se essa deve sopperire alla perdita del reddito relativo

deve avere il favore di compensarsene sulla differenza che vi ha tra l'interesse che ella darà al comune e quello che sarà obbligata a pagare pe' depositi: si disponga dunque in modo che la Cassa sia in misura di poter fornire al comune danaro, sia per rimborsare i fatti depositi, sia per promuovere opere pubbliche mercè un interesse moderato: per ciò conseguire bisogna consentire che ella lo paghi il più possibilmente modico, e mi pare certamente che sia sufficiente quello del 3 per cento.

STARA. Aggiungerò una semplice osservazione a quelle già fatte. Si è detto dall'onorevole senatore Alfieri che è già un beneficio che si fa al deponente, quello di procurargli la comodità di poter fare il suo deposito, e che non conviene che si aggiunga un altro beneficio.

Ma io risponderò a questa osservazione col noto assioma legale: *beneficium in invitum non confertur*: se fosse lecito a chi deposita, di non depositare, allora starebbe l'osservazione, che depositando, lo fa a queste condizioni e ne dev'essere contento; ma la legge lo obbliga a fare il deposito: in questi casi non v'ha luogo ad un'alternativa, e gli è tolta la possibilità di cercare migliori condizioni.

Aggiungo poi ancora che se prima questa Cassa non esisteva, e per conseguenza i litiganti mancavano di questa comodità, per contro avevano essi la libera facoltà di cercare altri mezzi, altri luoghi di collocamento, mediante i quali venissero a percevere, a riscuotere un interesse maggiore: si lasci adunque ad essi la facoltà libera o di depositare in questa cassa o di cercare altrove la sicurezza che dovrà procurarsi nell'effettuare il deposito ordinato dalla giustizia.

Allora se vorranno depositare in questa cassa si contenteranno del 3 per cento, e se invece essi crederanno trovare altrove migliori collocamenti, li cercheranno o potranno percepire un interesse maggiore, usate le debite cautele, onde assicurare la restituzione del capitale.

ALFIERI. Io credo che non possa reggere l'osservazione dell'onorevole collega senatore Stara, perchè, se non vi è banca che giudichi poter utilmente retribuire tali interessi per propria speculazione, a maggior ragione nol può fare una istituzione intesa sola al ben pubblico. Laonde io credo che il modo con cui si procedeva anteriormente corrisponda alla massima che ebbi l'onore di sostenere innanzi al Senato, che cioè nessuno traesse un interesse da somme giudiziariamente depositate; giacchè se non vi era obbligo di deporre presso questa cassa che ancora non esisteva, vi era però quello di deporre altrove.

STARA. Vi erano corrisposizioni. . .

ALFIERI. Io non credo che ci fosse esempio di simili corrisposizioni; perchè quando venivano ordinati i depositi. . .

STARA. Si depositavano cedole.

ALFIERI. Mi permetta. . . Se le cedole erano perdenti, naturalmente non era lo Stato che doveva perdere, ma bensì i deponenti. Era un modo di deposito che in qualche circostanza poteva giovare, in alcune altre nuocere ai deponenti.

La Commissione avendo proposto che si riducesse al 5 per cento, io non mi allontanerò dalla proposta della Commissione; ma però se si trattasse di scartare la proposta della Commissione, insisterei perchè non venisse corrisposto in simili casi interesse veruno, e credo che in tal guisa non offenderei la giustizia, nè mi allontanerei dallo scopo che ci siamo colla presente legge prefissi.

PRESIDENTE. Il senatore Di Pollone ha la parola.

DI POLLONE. Rinunzio alla parola, perchè aveva inteso che l'onorevole senatore Alfieri combattesse il sistema di con-

cedere un interesse, ed io avrei desiderato di addimostrare la giustizia di questa corrisposizione.

Ora che ha spiegato in modo che mi fu facile comprendere il suo intendimento di concorrere colla Commissione, io mi limito ad unirmi a questa, cioè, di conservare un interesse ai deponenti.

PRESIDENTE. Il senatore Stara insiste nella sua proposta?

STARA. La ritiro.

DE CARDENAS. Chiedo la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DE CARDENAS. In punto all'articolo 3 mi pare che le sue disposizioni possano contenere qualche cosa di contraddittorio non colle parole, ma collo spirito dell'articolo 19. In quell'articolo si lascia la facoltà, con decreto regio, di fissare la tassa dell'interesse attivo che deve percepire la Cassa.

Non si potrebbe egli lasciare in quest'articolo, che con decreto regio possa a norma della giustizia, dei tempi e delle circostanze esser fissata la tassa degl'interessi che pagherà la Cassa?

Avremo noi allora fissato che il 4 per cento possa pagarsi in tali circostanze, mentre può essere che a norma dell'articolo 19 venisse la convenienza che la Cassa non avesse a ricevere di più del 4 per cento.

ALFIERI. Credo che l'onorevole senatore confonde l'interesse passivo coll'interesse attivo. . .

DE CARDENAS. Appunto, se si regola l'interesse passivo, perchè non si regolerà l'attivo? . . .

PRESIDENTE. Secondo l'intendimento del senatore De Cardenas si proporrebbe che si fissasse con decreto reale tanto l'interesse passivo che l'interesse attivo.

DE CARDENAS. La mia proposizione sarebbe concepita in questi termini:

« Le proporzioni verranno fissate per disposizioni generali, con decreti reali, a seconda dell'esigenza dei tempi e delle circostanze sulla proposta della Commissione amministratrice, sentita la Commissione di vigilanza.

« Per i depositi volontari sarà sempre fissata una tassa minore d'interesse, che per quelli che sono obbligatorii.

« Non sarà dovuto interesse, » ecc.

PRESIDENTE. Domando al Senato se la proposizione del senatore De Cardenas è appoggiata.

(È appoggiata.)

ALFIERI. Nella proposta del senatore De Cardenas io riconosco esservi del vero in quanto che è necessario pareggiare la condizione attiva e la passiva della Cassa, affinchè non avvenga il caso in cui essa perceva dai mutuanti un interesse maggiore di quello ch'essa retribuiva ai deponenti. Sicchè per ovviare questo possibile squilibrio tra le due funzioni non sarebbe inopportuno il fissare le due ragioni d'interesse, come propone il proponente.

DI POLLONE. Certamente non istarò a discutere la possibilità che l'interesse divenga al disotto del 4 per cento. Ma faccio osservare che l'articolo 4 stabilisce maggior interesse appunto al 4 per cento. Non mi pare che si debba temere che l'interesse divenga al disotto di questa quota, perchè abbiamo veduto nei tempi di maggior floridezza il denaro mantenersi a quella cifra; e coll'articolo 19 si volle provvedere a fare maggior facilitazione ai comuni.

Io credo dunque si debba mantenere il progetto di legge come è stato redatto.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Io faccio osservare che questa legge non è legge nuova, ma semplicemente riprodotta da quella antecedente colle volute modifi-

cazioni quali appunto s'introdussero perchè la legge precedente era provvisoria, e prometteva la redazione di altra apposita che determinasse gli interessi. La legge provvisoria stabiliva precisamente che questi interessi si dovessero pagare per la somma che la Cassa riceveva, secondo le circostanze, e l'ammontare dell'interesse che la Cassa avrebbe esatto dai comuni o dalle provincie a cui mutuava fondi. Io porto opinione che questa disposizione fosse di tutta equità, per essere, a mio giudizio, poco conveniente di lasciare all'arbitrio del Governo di determinare quale interesse si pagherà della somma che fa egli stesso versare in quella Cassa.

STARA. I pericoli temuti dai signori senatori De Cardenas ed Alfieri difficilmente potranno avvenire se si raffrontino gli articoli 2, 3 e 4. Quando ed a chi si corrisponde dalla Cassa interesse del 4 per cento? Nel solo caso in cui si tratta di somme da restituirsi entro mora determinata non minore di due anni; quando la mora è determinata, ma minore di due anni, è il 3 1/2 per cento.

In tutti gli altri casi non si corrisponde che il 3 per cento, o nulla. Chi sono quelli che possono depositare con mora? Sono quelli menzionati nell'articolo 3; tutti gli altri non possono depositare a more determinate: sono sempre nella necessità di depositare a more indeterminate e non potranno mai riscuotere che il solo interesse del 3 per cento, e dubito che venga il caso in cui pagandosi l'interesse del 3 per cento, la Cassa non possa perceverne un maggiore sulle anticipazioni; almeno potrà sempre regolare le cose in modo da non capitare; infatti tutti i casi previsti dall'articolo 2 sono casi di depositi obbligatori, ed in tutti questi casi non si può determinare la mora perchè sono somme che dovranno restituirsi quando il giudice dichiarerà che la questione essendo determinata, la parte può riscuotere; quando adunque si fa il deposito non si può dire il tempo che durerà.

Tutti i casi dell'articolo 2 sono casi di more indeterminate, per conseguenza d'interesse del solo 3 per cento. Se si tratta di privati non si corrisponde alcun interesse secondo la proposta della Commissione. I casi in cui si potrà fissare una mora sono contemplati nell'articolo 3, quando cioè la Cassa deve ricevere i fondi disponibili delle provincie e delle comunità, o degli istituti; quando si tratterà di depositi di fondi disponibili, di somme, di fondi di provincie, di comunità o di istituti, allora, se mai venisse il caso che nei depositi si dovesse pagare un interesse maggiore di quello che la Cassa potesse poi riscuotere collocando i fondi a prestito, il Governo potrà provvedere con leggi; quindi io crederei che si abbiano a mantenere i due articoli quali sono proposti dal ministro e dalla Commissione.

DES AMBROIS, relatore. Domanderei di aggiungere una osservazione a quelle fatte dall'onorevole preopinante, ed è che i fondi provinciali formano una sorgente principale da cui si alimenta la Cassa; ora i fondi provinciali non pagano che il 2 per cento; se veramente ci fosse pericolo d'un imbarazzo, se qualora non si desse al potere esecutivo la facoltà proposta dal mio amico senatore Alfieri di regolare l'interesse dovuto sulla somma ricevuta, come regola quello delle somme anticipate, io mi associerei pure al suo sentimento, che venisse di lasciar al Governo questa facoltà. Ma a me pare che per evitare l'imbarazzo temuto basti al Governo il diritto di regolare uno dei due interessi, quello, cioè, delle anticipazioni, e tutto concorre a far credere che si eviti realmente. Il senatore Stara osservava che il pericolo è remoto, che difficilmente avverrà. Io vedo un motivo di più di non tanto temerarlo se considero l'esperienza degli anni passati; in 10 anni questo pericolo non è avvenuto.

ALFIERI. In quanto alle ultime ragioni addotte io credo che non si possa fare molto calcolo, in quanto che l'esperienza di quegli anni ci avrebbe dimostrato che abbondavano assai più i depositi che non i collocamenti, epperò tanto maggiore diventerebbe la necessità di provvedere a che l'interesse passivo non soverchi l'interesse attivo. Si osservava che i fondi delle provincie affluiscono in una certa quantità, ma si notava pure che questi fondi, al pari di quelli dei depositi, non rimangono lungamente, e quindi sono o almeno saranno sovente occasione di discapito per la Cassa, anzi che di vero vantaggio; del resto è manifesto che la Cassa nel suo moto continuo colloca tutte le somme che ella riceve. Supponiamo che riceva un milione, quello che può succedere di più vantaggioso è che possa investire questo milione sia presso i comuni, sia presso le provincie, sia presso gli altri ricorrenti. Se questi vengono a pagare il 4 per cento solamente, e che la Cassa dal suo canto non perceva che il 4 per cento come è scritto nella legge, vi sarà equilibrio nominale; ma certo la Cassa andrà in dissesto perchè ha gravi spese a sopportare, ha gravi pericoli cui può soccombere e ai quali bisogna che sia sempre in grado di far fronte: quindi ne viene quello squilibrio che diceva, il quale non può a meno di esistere ogni qual volta l'interesse attivo corrispondesse unicamente all'interesse passivo. Ma si dice: allora il Governo rifarà la legge: e perchè rifarà la legge? Se abbiamo creduto che in questa dovesse essere stabilito come si provveda per l'interesse attivo, non vedo perchè nella medesima non si dovesse anche stabilire come si deve agire quando si tratta dell'interesse passivo in circostanza affatto corrispondente a quella a cui si vuol provvedere nell'interesse attivo.

DI POLLEONE. Mi rinceste di dover contrapporre alcuni fatti alle osservazioni testè emesse dall'onorevole preopinante: ma poichè il mio amico e collega conte De Fornari ha accennato l'epoca in cui io faceva parte dell'amministrazione del debito pubblico, debbo dichiarare che non solo i fondi non furono stagnanti, ma che anche vi furono deficienze e molte, poichè in un'epoca in cui io aveva la reggenza dovetti ricorrere con istanze vivissime al Governo affinché provvedesse onde porre il debito pubblico in grado di rimborsare e di soddisfare alle anticipazioni accordate dal regolamento.

Dirò di più, per sciogliere ogni timore che la Cassa possa essere perdente quando l'interesse venisse a diminuirsi, che essa provvede al pagamento di tutte le spese d'ufficio inerenti alla medesima ed allo stipendio de'suoi impiegati; tuttavia all'epoca in cui io lasciai l'amministrazione del debito pubblico, se la mia memoria non mi tradisce, vi era un fondo utile di circa 55,000 lire. Ciò prova dunque che i casi temuti dal senatore Alfieri saranno ben difficili ad avverarsi, con tutto ciò ch'io non intenda prevedere ciò che potrà produrre l'avvenire.

ALFIERI. Dichiaro che mi rimetto alla relazione del ministro, che dice che vi furono degli anni in cui non si poté dare sfogo...

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Non è la relazione del Ministero.

ALFIERI. Io leggo nella prima relazione ministeriale che vi furono anni, nei quali succedette quanto io osservava.

DES AMBROIS, relatore. Risulta, io credo, da ambe le relazioni, da quella del ministro e da quella della Commissione, che in generale i fondi abbondarono. La Commissione ha enunciato il fatto che l'amministrazione della Cassa era stata persino certe volte costretta di chiedere che non le si mandassero più fondi, perchè ne aveva di troppo; questo è

un fatto che mi occorre più volte di osservare, mentre io era ministro dell'interno, perchè in simili circostanze, l'amministrazione della Cassa si rivolgeva al ministro dell'interno, onde ottenere per suo mezzo che gli opportuni diffidamenti fossero fatti alle comunità ed agli altri corpi morali.

Sta benissimo che nell'epoca in cui l'onorevole senatore Di Pollone era vice-direttore generale del debito pubblico ed aveva la reggenza di quell'ufficio vi fu per alcun tempo scarsità di fondi invece di sovrabbondanza, ma ciò dipendeva da straordinarie circostanze, alle quali la Commissione fece allusione nel suo rapporto.

ALFIERI. Nell'anno 1843 (dice la relazione del ministro) i depositi sommarono a L. 848,528 13
e le anticipazioni e prestiti a » 842,528 34
Nel 1844 sommarono i depositi a » 909,905 11
e le anticipazioni e prestiti a » 802,529 70
Nel 1845 furono i depositi di » 461,411 59
e le anticipazioni di » 446,541 65
Dunque sono già tre anni in cui succede quello che aveva l'onore di dire al Senato.

DI POLLONE. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DI POLLONE. Torno a ripetere quello che ho detto, cioè che nell'epoca dei due anni in cui io feci parte dell'amministrazione del debito pubblico la cosa è passata come dissi. Quello che avvenne nei primi anni procedette particolarmente da ciò che i lavori pubblici non avevano ancora preso sviluppo, e vi erano fondi sovrabbondanti che si versarono alla cassa. Ma a misura che presero sviluppo questi lavori, e fondi divennero mancanti, e le istanze venivano ripetute per ottenere anticipazioni. In prova di che nella relazione stessa, si prevede il caso in cui questi fondi venissero a mancare, e si dice che il Governo verrà in loro sussidio.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Faccio riflettere ancora che nel confronto che si fa nei vari anni accennati delle somme depositate e delle anticipazioni fatte bisogna ritenere che nello stesso tempo che si consumarono queste operazioni vennero pure richiamati molti depositi fatti antecedentemente.

ALFIERI. Questo non cambia.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Cambia la proporzione perchè nell'anno 1844 si fecero depositi per la somma di 900,000 lire e si sborsarono per anticipazioni 802,000 lire, ma in quell'anno stesso si dovettero pur pagare i depositi che vennero richiamati; dunque la Cassa può benissimo essersi trovata in circostanza d'aver deficienza di fondi. Due sono le fonti di erogazione della Cassa: le anticipazioni nuove che fa, ed i depositi che restituisce; dunque può darsi facilmente il caso che si ricevano depositi maggiori delle anticipazioni, ma che contemporaneamente debbano farsi delle restituzioni.

ALFIERI. Se tutti gli anni vi fu un *reliquato* come può essere che vi sia *deficit*? Nel 1847 vi furono 2,175,000 lire contro 1,703,000; dunque vi furono ancora 400 e più mila lire di diversità; e così nell'anno 1848 2,604,000 lire.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Ma per fare il giusto confronto bisognerebbe vedere i depositi che sono stati richiesti.

ALFIERI. Dice le somme totali.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Le somme, ma non parla di depositi restituiti.

ALFIERI. Comprende tutto.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Domando

scusa; dei depositi restituiti non se ne parla, ma delle nuove anticipazioni fatte.

SCLOPIS. In avrei desiderato che nella relazione del Ministero si fossero portati alcuni schiarimenti di fatto, e dico questo non solamente per questa parte, ma in generale per tutte le materie di leggi che riguardano quesiti di fatto, perchè quanto più la relazione è corredata di documenti, tanto più la discussione che ne segue è pregena d'idee.

Per caso io tengo sott'occhio un documento che ho ragione di credere ufficiale. Questo documento è uno specchio redatto nel Consiglio di Stato all'epoca in cui si presentò un progetto di legge, nel marzo 1848, che in gran parte è riprodotto nell'attuale progetto ministeriale. Nella relazione del Consiglio di Stato c'è il riassunto di tutte le operazioni fatte da questa Cassa dal principio della sua creazione sino al gennaio 1848.

Darò i risultati di questo specchio, e poi lo farò passare alla Commissione:

Totale depositi — Ricevuti	L. 6,548,529 76
Id. Id. Restituiti	» 1,928,480 68
Id. Id. Residuo	» 4,619,849 08
Totale anticipazioni — Concesse	» 5,615,840 26
Id. Id. Restituite	» 1,220,696 79
Interessi dovuti pei depositi	» 589,100 50
Spese d'amministrazione	» 13,432 50
	<u>572,335 »</u>
Interessi corrisposti dalle anticipazioni	» 429,063 81
Deduzione del passivo	» 572,333 »
Rimanenza attiva	» 56,532 81

Questo basta per fondare, a mio credere, il calcolo d'eccedenza di fondi e del buon progresso dello stabilimento.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Ma io ripeterò nuovamente che quando si fa il confronto semplicemente fra i depositi fatti e le anticipazioni o prestiti chiesti, non si può avere una giusta idea dello stato della cassa, perchè in quell'anno stesso in cui fu fatta una determinata somma di depositi ne venne ritirata un'altra parte, nè più vi rimase una somma sufficiente per fare nuove anticipazioni bene spesso sollecitamente richieste.

DE FORNARI. Io credo che ci siamo allontanati alquanto dal soggetto dell'emendamento dell'onorevole mio amico senatore De Cardenas.

Io penso che il suo intendimento era piuttosto in favore dei comuni i quali siano in caso di ricevere delle anticipazioni, per cui ravvisi nocivo che mutabile sia la tassa degli interessi, mentre stabile è quello dei depositi, sicchè potessero essere forse aggravate da interessi relativamente troppo forti sulle anticipazioni che ricevevano. Se questo è, ci siamo veramente allontanati molto dal soggetto del suo emendamento.

Per tranquillare le sollecitudini del preopinante, io faccio osservare che basta che il Governo abbia in sua balla il fissare una delle tasse dell'interesse passivo, mentre è prestabilita quella dell'interesse attivo per la Cassa, poichè secondo le circostanze, secondo i bisogni, la situazione della Cassa e le conseguenze comuni ed influenti sulla materia, potrà opportunamente venir diminuito l'interesse delle anticipazioni, e basta che una delle due fissazioni sia facoltativa per questo. Che del resto il Governo abbia nelle sue mani di stabilire la differenza di questi due interessi è assai essenziale, perchè lo stabilimento di questa Cassa essendo appunto inteso in massima parte a favore dei comuni onde fornir loro sussidio di fondi pei loro bisogni, pei lavori di pubblica utilità che giovi loro intraprendere, purchè non imponga loro un interesse su-

periore al 5 per cento, come si stabilisce nella presente legge, tanto basta per essi, perchè non domanderanno anticipazioni se non le riconoscono di loro utilità e convenienza; e il Governo, dal canto suo, non eleverà l'interesse al certo eccedentemente, anzi, ove le circostanze lo consentano, sarà disposto, come troverà conveniente al vantaggio della istituzione, il diminuirlo per l'impiego dei fondi e il progresso delle opere di pubblica utilità, giusta lo scopo di essa istituzione. Questo parmi che basti per tranquillare da una parte la sollecitudine del proponente l'emendamento, e dall'altra per mostrare la convenienza della disposizione proposta nella legge, cioè la facoltà che dev'essere lasciata al Governo di stabilire appunto il rapporto fra l'interesse attivo e l'interesse passivo.

PRESIDENTE. L'emendamento De Cardenas, specialmente appoggiato dal senatore Alfieri, consiste in ciò: che alla gradazione d'interessi stabilita nell'articolo in discussione si sostituirebbe un interesse indeterminato da stabilirsi tempo a tempo con decreto reale.

Non è già, come ora si notava, che la discussione si sia dilungata da quest'emendamento; essa si rivolse opportunamente alla questione suscitata sulla condizione passata di questa Cassa: e ciò era ovvio, inquantochè dal ben riconoscere qual fosse il vero paragone a farsi fra l'introito e l'uscita di essa dovea dipendere il ben giudicare dei vantaggi da ricavarsi da una disposizione invariabile, oppure variabile d'interessi. Dovevasi dunque lasciar discutere questo punto di fatto; punto sul quale le osservazioni presentate dall'onorevole signor ministro dei lavori pubblici hanno sicuramente diffusa moltissima luce.

Ora non si tratta che di ritornare all'emendamento del senatore De Cardenas e mettere ai voti l'approvazione.

Esso consiste, come già dissi, nel sostituire un decreto reale che determini tempo a tempo gl'interessi alla gradazione fissa stabilita nel progetto.

(Messo ai voti, non è approvato.)

(Posto ai voti l'articolo 5, è approvato.)

« Art. 6. Trattandosi di somma di cui la legge sulle espropriazioni per causa di utilità pubblica abbia ordinato il deposito, il fattone versamento nella Cassa libererà il deponente in corrispondenza alla somma versata a senso della legge 6 aprile 1859.

« Per altro ove si tratti di somme per cui a termini della legge medesima si debbano corrispondere interessi, questi, nei casi previsti dall'articolo precedente, saranno a carico del deponente verso gl'interessati. »

STABA. L'articolo 6 non ha formato l'oggetto di alcuna osservazione per parte della Commissione, la quale ne propone l'adozione pura e semplice, ma ho domandato la parola per rassegnare alcune brevi osservazioni per le quali mi parrebbe più plausibile e più prudente partito il sopprimere affatto quest'articolo.

L'articolo 6 contiene due paragrafi, e perciò discorrendo partitamente dell'uno e dell'altro, io vi addurrò le ragioni per le quali io proporrei la soppressione di entrambi; e comincerò dal paragrafo primo. A me pare che il medesimo sia inutile, nè trovi opportuna sede in questo luogo e possa dar luogo ad interpretazione dubbiosa che è conveniente di evitare. Che il medesimo sia inutile voi lo riconoscerete di leggieri con me, o signori; quindi mi faccio a considerare, che secondo i generali principii che regolano queste materie, il primo, il più essenziale, il più legittimo effetto del deposito è appunto quello di liberare il deponente da ogni altra obbligazione. Questo è il principio generale regolatore di tutti

i depositi: quando uno fa il deposito lo fa legalmente, validamente; l'effetto di questo deposito è di liberarlo: questa è l'applicazione dei principii generali del Codice civile; dunque sotto questo rispetto il paragrafo primo sarebbe inutile: mi pare poi in secondo luogo che non trova sede in questa legge, perchè il regolare effetto del disposto non appartiene a questa legge, ma, come dicevo, già apparteneva alla legge generale, al Codice civile.

Infatti raffrontate, o signori, il paragrafo primo dell'articolo 6, col paragrafo secondo: voi vedrete che nell'articolo secondo si contemplan più casse di deposito; invece nell'articolo quarto si parla di una cassa sola.

L'altra considerazione è che mi pare che il secondo paragrafo sia in opposizione coi principii generali che regolano le materie di depositi, e non sia in armonia colla legge speciale che tratta dell'espropriazione forzata per casi di utilità pubblica; infatti una prova che questo paragrafo secondo sia in opposizione coi principii generali sulla materia di leggieri vi sarà dimostrata quando si consideri che l'effetto del deposito equivale al pagamento. Il deposito è equivalente al pagamento, e non vi può esser dubbio che quando v'ha pagamento non vi debba essere corrisponsione d'interesse. Ora questo paragrafo secondo suppone il caso di un deposito in cui vi sia ancora corrisponsione d'interesse; è dunque, come diceva, in aperta opposizione coi principii che regolano la materia di deposito. L'articolo secondo non è in armonia con le leggi che regolano le materie dell'espropriazione forzata per causa d'utilità pubblica, perchè dall'esame di questa legge risulta che tre sono i casi in cui vi è deposito e in questi casi non vi può essere obbligo di corrispondere interessi.

Il primo caso si è quando è fissata la somma in via amministrativa, che si deve corrispondere pel terreno che si è occupato al proprietario, questi non se ne contenta, e vuole prevalersi del beneficio che la legge gli accorda, di ricorrere ai tribunali per far fissare questa somma.

In questo primo caso la legge dice che chi deve corrispondere la somma è in diritto di fare il deposito della somma medesima, già determinata dall'amministrazione; in questo caso v'ha dubbio che potesse per avventura esser dovuto un supplemento, e quando sia dovuto, si dovrà corrispondere l'interesse; ma per la somma già depositata, la legge non dice e non poteva certamente dire che si dovesse ancora corrispondere gl'interessi.

La legge dice che corrisponderà unicamente gl'interessi di quel maggior supplemento che apparirà giusto e venisse determinato a favore del proprietario.

V'ha il secondo caso, quando si tratta, cioè, di assenti, di minori, e corpi amministrati, i quali non sono ancora in grado a poter ricevere il pagamento perchè non vi è ancora l'obbligo, perchè non sono ancora legittimamente autorizzati a fare queste riscossioni: in questo caso la legge dell'espropriazione per utilità pubblica non dispone e non poteva disporre che si facesse il deposito, ma dice unicamente che intanto che il terreno verrà occupato, chi l'occupa dovrà corrispondere l'interesse legale ai minori, assenti o corpi amministrati, poichè questi minori, assenti o corpi amministrati sono obbligati a ricevere le somme che sono state fissate pel terreno occupato.

Finalmente v'ha un terzo caso contemplato nella legge sull'espropriazione pubblica, ed è quando si tratta di somme controverse, oppure di terreno soggetto a usufrutto, fidejcommessi od ipoteche, così che non si possa da chi ha promesso l'espropriazione pagare subito le somme dovute, perchè v'ha

l'interesse, o del fidecommessario, o dell'usufruttuario, o del creditore ipotecario; in questo caso la legge sull'espropriazione pubblica, coerente all'articolo 443, se non isbaglio, del Codice, dice che non deve più depositare, e depositando non è più obbligato a verun interesse.

Qui sono i tre casi soli contemplati nella legge sull'espropriazione pubblica, come ho detto nel principio: in nessuno di questi casi vi ha quello contemplato, o almeno che si suppone nel paragrafo secondo, vale a dire il caso che vi sia il deposito di somme, per cui il deponente possa ancora essere obbligato verso la persona cui spetta la somma a corrispondere un interesse.

Ciò non poteva essere, e sarebbe contrario ai principii generali, che uno deponesse, e dopo il deposito legalmente fatto fosse ancora tenuto a corrispondere interessi. Per queste ragioni crederei che fosse miglior partito di sopprimere quest'articolo, il quale non fa che ripetere quello che è già contenuto nella legge generale, ed è quello che si dovrebbe evitare.

SICCARDI, ministro di grazia e giustizia. Riconoscendo tutto il fondamento della dottrina svolta dall'onorevole signor preopinante sugli effetti del deposito, mi permetterò tuttavia di sottoporre al Senato un'osservazione che forse avrà indotto la Commissione a mantenere quest'articolo del progetto. L'effetto del deposito è regolato dal Codice civile: ma esso non parla che dei depositi ordinati per giustizia e in via giudiziaria. I depositi che si fanno a termini della legge sull'espropriazione forzata si fanno sostanzialmente, non per giustizia, ma per decreto di un amministratore. Poteva quindi sorgere il dubbio, se i depositi ordinati in via amministrativa potessero produrre tutti i legali effetti dei depositi ordinati per giustizia. La convenienza di risolvere questo dubbio credo che sia stato l'unico motivo della disposizione di quest'articolo.

STARA. L'articolo 435 del Codice, se non isbaglio, dichiara che in caso di espropriazione forzata per utilità pubblica si deve fare il deposito, cioè quando si tratta di terreni soggetti a fidecommessi, la somma non potendosi subito versare si ha il diritto di depositarla, e con ciò si resta liberati.

SICCARDI, ministro di grazia e giustizia. Ma non comprende il caso del deposito che viene ordinato dalla legge di espropriazione forzata allorchè è stabilita da un primo prezzo, quando il proprietario ricusa di riceverlo.

DES AMBROIS, relatore. Osserva giustamente l'onorevole guardasigilli che la legge sull'espropriazione contempla due sorta di depositi: quelli previsti dal Codice civile, ed altri dal Codice non previsti, ma ordinati dalla legge stessa, e parmi evidente che appunto questa differenza abbia motivato l'intenzione nel regio brevetto del 1840, della disposizione che il Ministero ha internamente riprodotta nel suo progetto, e che la Commissione ha accettata.

La Commissione non ebbe osservazione in contrario, perchè non ha creduto che questa disposizione potesse essere in

opposizione nè coi principii del diritto, nè con quelli della legge delle espropriazioni. Non la trovò contraria ai principii del diritto comune, perchè, siccome osservava il guardasigilli, si tratta qui di contemplare casi speciali determinati dalla legge sull'espropriazione.

Non la trovò poi in opposizione colla legge stessa sull'espropriazione, perchè l'articolo 6 del progetto accettato dalla Commissione non fa altro che riferirsi a quella legge, accennando in generale i casi nei quali a termini della legge sulle espropriazioni possano essere dovuti interessi.

ALFIERI. Io credo che forse ci possa rimanere un dubbio da risolvere, e credo che quest'articolo sia come la radice di questo dubbio che sono per produrre. Trattasi di sapere in questi depositi giudiziari a chi si deve pagare quest'interesse del tre per cento.

L'articolo 6 dice:

« Trattandosi di somme di cui la legge sulle espropriazioni per causa di utilità pubblica abbia ordinato il deposito, il fattone versamento nella Cassa libererà il deponente in corrispondenza alla somma versata a senso della legge 6 aprile 1839. »

E quest'osservazione si applica ancora, io credo, agli altri depositi giudiziari, quando sono a tempo indeterminato della liberazione con quello dell'interesse: non mi pare che la cosa sia giusta, l'altro non è per volontà propria se non ha percepito il denaro che gli si offriva e questi dovrà di più offrire il beneficio dell'interesse? Questa era una delle ragioni per le quali io credevo che sarebbe stato miglior partito il non concedere interesse.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 6.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(È approvato.)

Chieggo al Senato se vuole continuare la discussione o aggiornarla.

Molte voci. A martedì!

PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO 1850 DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

PRESIDENTE. La parola è al ministro delle finanze per la presentazione di un progetto di legge.

NIGRA, ministro delle finanze, presenta lo schema di legge surriferito. (Vedi vol. Documenti, pag. 146.)

PRESIDENTE. La Camera dà atto al ministro delle finanze della presentazione di questo progetto di legge, il quale sarà stampato, quindi distribuito alla Commissione di finanze.

L'ordine del giorno per la seduta di martedì sarà la continuazione del progetto di legge, sulla cassa dei depositi e prestiti e, se tempo rimarrà, anche la discussione della legge concernente la riduzione degli stipendi e delle pensioni.

La seduta è sciolta alle ore 5.